

Appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento di servizi di accoglienza integrata e per il reperimento di strutture a bassa soglia per il servizio di accoglienza di persone a grave rischio di emarginazione sociale - Lotti 1, 2, 3 e 4 - Gara n. 579

CIG Lotto 1: 652984026F

CIG Lotto 2: 6529853D26

CIG Lotto 3: 652986570F

CIG Lotto 4: 6529871C01

CPV 85311000-2 – servizi di assistenza sociale con alloggio.

Disciplinare di gara

Art. 1 – oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare integra le disposizioni contenute nel bando di gara ed ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal Comune di Prato, con sede in Prato, Piazza del Comune n. 2, con determinazione dirigenziale n. 527 del 03/03/2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza integrata e per il reperimento di strutture a bassa soglia per il servizio di accoglienza di persone a grave rischio di emarginazione sociale - Lotti 1, 2, 3 e 4.

Art. 2 – descrizione, durata ed importo dei servizi

Nell'ambito delle prestazioni sociali di contrasto alle povertà di cui all'art. 22, comma 2, lettera a) della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'art. 58 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", il Comune di Prato intende procedere alla ricerca di posti disponibili in strutture residenziali ubicate nel territorio di Prato e provincia atte ad accogliere persone inviate dal Comune di Prato su segnalazione degli Enti preposti, riconducibili alle seguenti tipologie:

Lotto 1: persone maggiorenni autosufficienti sole (di sesso maschile) che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale – complessivamente min. 10 e max 14 posti in 2 strutture con non più di 8 posti per struttura, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.G.R. 26 Marzo 2008, n. 15/R;

Lotto 2: persone prive di validi riferimenti familiari e sociali, che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali (permessi premio, misure alternative alla pena o detenzione domiciliare, libertà vigilata, in attesa di processo, ex-detenuite) – min. 5 e max 6 posti in una struttura.

Lotto 3: gestanti o donne sole o con figli minorenni (0-6 anni) esposte a rischio psico-sociale e in situazione di disagio e marginalità sociale – min. 4 e max 5 posti in una struttura (il numero dei posti si riferisce al posto occupato dalla donna);

Lotto 4: persone maggiorenni autosufficienti sole (di sesso femminile) che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale – 2 posti in una struttura;

I soggetti selezionati dovranno svolgere un servizio di accoglienza integrata che comprende la messa in atto di interventi materiali di base contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, finalizzati alla ricerca dell'autonomia individuale.

Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei servizi di accoglienza, nonché delle strutture di accoglienza, sono dettagliate nel documento "Specifiche tecniche" disponibile fra gli atti di gara.

Le strutture messe a disposizione dai soggetti aggiudicatari, dovranno essere ubicate nel territorio di Prato e provincia; l'aggiudicatario dovrà dimostrarne la disponibilità entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva pena la facoltà per la stazione appaltante di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria.

Le strutture dovranno rispettare i requisiti minimi di cui al capo III – Strutture soggette a comunicazione di inizio attività - artt. 8 e seguenti – del D.P.G.R. 26 Marzo 2008, n. 15/R "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge Regionale 24 Febbraio 2005, 41".

L'amministrazione si riserva di verificare, con l'ausilio dei propri uffici Tecnici, l'idoneità delle strutture proposte dal punto di vista costruttivo, di manutenzione, igienico e sanitario e di escludere dal presente procedimento con motivato provvedimento l'offerta non risultata idonea.

Ciascuna struttura può essere utilizzata solo per uno dei lotti in appalto; è consentito che sia convenzionata in ragione dell'appalto per una parte dei posti della quale dispone a patto che gli altri posti siano utilizzati per servizi analoghi a quelli per i quali viene convenzionata.

L'aggiudicazione e l'affidamento avverranno separatamente per ciascuno dei quattro lotti previsti.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'espletamento di servizi complementari e accessori rispetto a quelli indicati nel presente avviso e nelle Specifiche Tecniche. Tali servizi saranno definiti dall'Amministrazione Comunale secondo tempi, modalità e finalità che saranno di volta in volta individuati.

Gli stessi servizi, di importo fino al limite massimo del 50% del contratto, potranno essere affidati a trattativa privata diretta all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57 co.5 lett. b) del D.Lgs 163/2006, una volta verificata la presenza dei presupposti.

L'attività principale oggetto dell'appalto è la messa a disposizione della struttura di accoglienza. Vedasi in proposti quanto specificato in merito alla composizione di eventuali raggruppamenti di concorrenti.

Il contratto stipulato per ogni singolo lotto avrà una durata di 20 mesi a partire dal 01/05/2016 fino al 31/12/2017 ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

L'importo dell'appalto per ogni singolo lotto è calcolato sulla base del prezzo massimo pro capite / pro die, a base d'asta, valido per ogni singolo lotto, di € 27,50 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

Per il lotto 3 si remunera la presenza della donna indipendentemente dal numero dei minori.

L'importo massimo dell'appalto per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017 ammonta ad € 452.925,00 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

L'importo massimo del rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi ammonta ad € 271.012,50 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

Il valore complessivo stimato del servizio, nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, è pertanto di € 723.937,50 al netto di IVA, ove dovuta, e l'importo dei servizi affidati potrà giungere fino alla somma di € 1.085.906,25 al netto di IVA, ove dovuta, nel caso di affidamento dei servizi analoghi previsti nel presente bando.

L'importo massimo erogabile per ogni singolo lotto ammonta a:

Lotto 1. strutture per persone maggiorenni autosufficienti sole (di sesso maschile) che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, € 563.062,50 di cui:

€ 234.850,00 per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017

€ 140.525,00 per l'eventuale rinnovo di 12 mesi

€ 187.687,50 nel caso di affidamento di servizi analoghi.

Lotto 2. struttura per uomini privi di validi riferimenti familiari e sociali, che siano o siano state sottoposti a procedimenti penali (permessi premio, misure alternative alla pena o detenzione domiciliare, libertà vigilata, in attesa di processo, ex-detenuiti), € 241.312,50 di cui:

€ 100.650,00 per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017

€ 60.225,00 per l'eventuale rinnovo di 12 mesi

€ 80.437,50 nel caso di affidamento di servizi analoghi.

Lotto 3. struttura per gestanti o con figli minorenni (0-6 anni) esposte a rischio psico-sociale e in situazione di disagio e marginalità sociale, € 201.093,75 di cui:

€ 83.875,00 per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017

€ 50.187,50 per l'eventuale rinnovo di 12 mesi

€ 67.031,25 nel caso di affidamento di servizi analoghi.

Lotto 4. struttura per persone maggiorenni autosufficienti sole (di sesso femminile) che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, € 80.437,50 di cui:

€ 33.550,00 per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017

€ 20.075,00 per l'eventuale rinnovo di 12 mesi

€ 26.812,50 nel caso di affidamento di servizi analoghi.

L'appalto è stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna il Comune al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Spetta, pertanto, alla Stazione Appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute.

Il Responsabile Unico del Procedimento può disporre l'esecuzione di prestazioni in aumento o in diminuzione, rispetto a quanto previsto nelle specifiche tecniche, agli stessi prezzi e condizioni pattuite nel contratto d'appalto, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, se non il pagamento dei servizi prestatati ai prezzi e alle condizioni pattuite.

Art. 3 – finanziamento

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante entrate proprie dell'Ente e trasferimenti regionali.

Art. 4 – normative di riferimento

I servizi oggetto del presente appalto rientrano fra quelli di cui all'art. 20 ed Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 163/2006 l'aggiudicazione è disciplinata dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del D.Lgs. 163/2006.

La presente gara è pertanto disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalle norme ivi richiamate, nonché dalle Specifiche Tecniche.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti inerenti la prestazione in oggetto, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni delle Specifiche Tecniche.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad osservare tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nel presente appalto (T.U. 81/08).

Alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione da parte dei soggetti partecipanti secondo la dichiarazione riportata sui modelli di gara, è condizione di ammissione alla gara stessa.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Nella presente gara non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, salvo il caso in cui per il concorrente esso sia necessario ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

Art. 5 – subappalto

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 6 - garanzie e coperture assicurative

Si richiede la produzione della cauzione provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, come previsto nel presente disciplinare al punto A6) dell'art. 13 – “contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara”.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Si rimanda a quanto previsto al predetto punto A6) dell'art. 13 – “contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara” per la definizione delle caratteristiche della cauzione provvisoria.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire la cauzione definitiva e le garanzie e coperture assicurative di cui all'articolo 11 delle specifiche tecniche.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 delle Specifiche Tecniche l'aggiudicatario dovrà inoltre presentare la cauzione definitiva e la polizza per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 7 – criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

Circa il piano di svolgimento delle attività e gestione del personale impiegato nella realizzazione delle attività del progetto:

P1) piano sviluppato delle attività di accoglienza, inclusione e accompagnamento (fino ad un max di punti 25);

P2) presenza di operatori sociali specializzati con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche (fino ad un max di punti 10);

P3) piano della formazione e aggiornamento degli operatori impiegati (fino ad un max di punti 5);

P4) modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, redazione report, riunioni periodiche con il Committente ..) fino ad un max di punti 10);

P5) modalità di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà territoriali a supporto del progetto (fino ad un max di punti 15);

circa i servizi aggiuntivi con oneri a carico del gestore

P6) disponibilità alla redazione di progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia di interventi a contrasto del disagio sociale (fino ad un max di punti 5);

P7) ulteriori e diverse attività di accoglienza, inclusione e accompagnamento rispetto a quelle indicate nelle specifiche tecniche (fino ad un max di punti 10);

circa il prezzo

P8) Ribasso percentuale sul prezzo massimo pro capite / pro die offerto (fino ad un max di punti 20)

In merito all'offerta di ribasso si rimanda a quanto indicato all'art. 13, nelle istruzioni sulla compilazione del modello 7.

Art. 8 – atti di gara

Gli atti di gara sono costituiti da:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- schema per la determinazione dell'importo della cauzione provvisoria (allegato al disciplinare di gara);
- Specifiche Tecniche;

Art. 9 – modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara;
- mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
- mod. 4 - facsimile della dichiarazione di avalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;
- mod. 5 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;
- mod. 6 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
- mod. 7 – modello per la presentazione dell'offerta economica.

Art. 10 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti del Terzo Settore come individuati dall'art. 17 L.R.T. 24/02/2005 n. 41, e quindi:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- le cooperative sociali;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993 n. 54;
- gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Detti soggetti, che nel prosieguo del presente disciplinare possono generalmente essere definite "Imprese", possono partecipare alla gara sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, a condizione che i raggruppamenti siano costituiti per intero da soggetti del terzo settore come sopra definiti.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale:

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato.

In particolare non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Le imprese che si trovino in condizione di concordato preventivo con continuità aziendale, sia che vi siano già state ammesse, sia che abbiano pendente ricorso per l'ammissione, anche presentato in bianco con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Si veda in proposito quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare circa la documentazione da presentare.

- di capacità tecnica:

b) abbiano svolto per almeno dodici mesi nell'arco del triennio 01/02/2013 - 31/1/2016, tramite qualsiasi tipo di rapporto con Enti pubblici, servizi di gestione di strutture di accoglienza di persone con disagio sociale che abbiano comportato almeno la messa a disposizione di appositi alloggi.

I soggetti che abbiano realizzato i suddetti servizi all'interno di raggruppamenti di imprese, o in qualità di consorziato designato da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 163/2006, possono far valere ciascuno l'intero periodo del servizio alla cui esecuzione hanno partecipato, a patto che siano i soggetti che hanno messo a disposizione l'alloggio.

Il requisito si calcola per il periodo in cui il concorrente ha svolto i servizi idonei a dimostrarne il possesso, indipendentemente dal numero di servizi svolti contemporaneamente, anche per più enti.

Il possesso dei predetti requisiti, nelle forme di seguito descritte, consente la partecipazione per uno o più lotti.

Lo stesso operatore economico può risultare aggiudicatario anche di più lotti fermo restando che non potrà utilizzare la stessa struttura per più lotti.

Qualora più soggetti, secondo quanto più avanti descritto, debbano cumulare i requisiti di cui alla precedente lettera b) da essi posseduti per raggiungere il minimo richiesto per l'ammissione alla gara, potranno sommare i periodi nei quali ciascuno di essi ha svolto servizi di gestione di strutture di accoglienza di persone con disagio sociale validi al fine della dimostrazione del predetto requisito, ma il periodo riferito al medesimo servizio potrà essere fatto valere una sola volta.

E' consentito ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera b) anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

I requisiti del consorzio e dei consorziati possono essere cumulati nel rispetto di quanto sopra previsto per detto cumulo.

Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006:

- l'impresa mandataria o un'impresa consorziata designata come mandataria o l'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'impresa, deve essere quella che dimostrerà, almeno in quota, la disponibilità della struttura di accoglienza e che pertanto dovrà assumere, anche per quota, la parte del servizio consistente nella messa a disposizione della struttura.

Circa l'assunzione per quota della parte del servizio consistente nella messa a disposizione della struttura si precisa che la fattispecie può sussistere nel caso in cui due o più concorrenti raggruppati mettano a disposizione una struttura della quale sono contitolari. In questo caso le quote di assunzione di tale parte del servizio sono pari alle quote di titolarità della struttura. Nel caso del lotto 1, poiché sono richieste due strutture, la quota di assunzione della parte del servizio di cui trattasi è determinata dalla quota di titolarità delle strutture.

- il servizio deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione dichiarate nell'istanza di ammissione alla gara fermo restando che il servizio deve essere assunto per intero dal complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente gara. Ai fini dell'assunzione dell'appalto, lo stesso si suddivide in "messa a disposizione della struttura" e in "esecuzione di servizi di accoglienza integrata".

- il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara), f) e f bis) del D.Lgs. 163/2006;

- il requisito di cui al precedente punto b) deve essere posseduto dal complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste attraverso la somma dei requisiti da esse posseduti. Non sono posti vincoli di minimo per il possesso di tale requisito da parte delle imprese raggruppate.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, com.1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di soggetto di cui all'art. 34, comma 1 lett. f) o f-bis) del D.Lgs. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 non abbia indicato nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre vige la presunzione che partecipi in nome e per conto proprio.

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Nel caso particolare di avvalimento connesso alla partecipazione di concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, va prodotta da parte di un unico operatore che mette a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie all'esecuzione del servizio ed alla partecipazione alla gara nella misura richiesta all'ausiliato. Tale operatore non può partecipare in altro modo alla gara salva la fattispecie di cui al paragrafo seguente.

L'operatore economico ausiliario ex art 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 deve essere anch'esso uno dei soggetti del Terzo Settore come individuati dall'art. 17 L.R.T. 24/02/2005 n. 41, sopra elencati.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quinto comma (già quarto comma), lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento che deve però essere in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario.

L'impresa che abbia presentato ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale, anche c.d. "in bianco" con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale, può partecipare alla gara alle condizioni delle imprese già ammesse al concordato con continuità aziendale purché in possesso dell'autorizzazione del Tribunale.

Con riferimento all'art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Le condizioni di incompatibilità alla partecipazione in più forme alla gara si intendono riferite al singolo lotto.

Art. 11 - contributo obbligatorio a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.).

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 5 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17/05/2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il

versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.) del contributo previsto per la fascia di importo del lotto di interesse, e pertanto:

per il Lotto 1: € 70,00

per il Lotto 2: € 20,00

per il Lotto 3: € 20,00

per il Lotto 4: contributo non dovuto

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare all'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

I codici CIG che identificano i lotti della presente gara sono:

Lotto 1: **652984026F**

Lotto 2: **6529853D26**

Lotto 3: **652986570F**

Lotto 4: **6529871C01**

Art. 12 – Modalità di acquisizione degli atti e dei modelli di gara.

Tutti gli atti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente del Comune di Prato all'indirizzo INTERNET:

<http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/> .

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti del Comune di Prato, in Via dell'Accademia 42 - Prato, tel. 05741836672, fax 05741837427 , e-mail gare@comune.prato.it.

Per ottenere eventuali chiarimenti inerenti il servizio in appalto, gli interessati potranno rivolgersi nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Sociale, in via Roma, 101 - Prato, contattando i seguenti numeri telefonici: 05741836466 - 05741836417 fax 05741837427. e-mail gare@comune.prato.it.

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi.

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 07/04/2016, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 11/04/2016.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 13 - contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale, pec, fax e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura "**Non aprire – Appalto per l'affidamento di servizi di accoglienza integrata e per il reperimento di strutture a bassa soglia per il servizio di accoglienza di persone a grave rischio di emarginazione sociale - gara n. 579 – lotto**" specificando il lotto cui il plico si riferisce.

Si precisa che **va presentato un plico per ogni lotto cui si intende concorrere**. Nel caso di partecipazione per più lotti, ove si debba presentare per più lotti identica documentazione, la stessa può essere inserita solo nel plico riferito al lotto con numerazione più bassa facendo rimando a detta documentazione negli altri plichi. Tale evenienza può manifestarsi solo per la documentazione di cui ai seguenti punti A2), A3) e A5) poiché l'altra documentazione è specifica per ogni lotto.

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**gara n. 579 – Lotto** - **documenti per l'ammissione alla gara**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) istanza di ammissione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 1) riferita al lotto per cui si intende concorrere**.

L'istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

Ove più imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis) o f-bis) del D.Lgs 163/2006, debbano formulare l'istanza di ammissione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano istanza di ammissione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegare le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

L'istanza di ammissione alla gara, secondo il modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare il lotto a cui si riferisce;

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e la quota di appalto che assume;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), ed f) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare la tipologia di rete d'impresa (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e la quota di appalto che assume, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A5) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare le quote di assunzione del servizio analogamente a quanto previsto nel modello 1 per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis) ed f);

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 10.



Nell'istanza di ammissione deve inoltre essere indicato il recapito fax da utilizzare per le comunicazioni dirette al concorrente e l'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

A2) dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza; si precisa in proposito che i certificati del casellario giudiziale non sono idonei a sostituire le dichiarazioni previste nei modelli di gara poiché non contengono tutti i dati richiesti.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.lgs. 163/2006;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006;
- dai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.lgs. 163/2006 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie ex art. 186 bis del R.D. 267/1942;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006;

Nel modello di dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà (Mod. 2) sono comprese:

- le dichiarazioni da presentare obbligatoriamente pena l'inammissibilità dell'offerta e cioè:

“di aver preso visione del Codice Deontologico degli Appalti Comunali, approvato dalla Giunta Comunale di Prato con deliberazione n. 726/2005, e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute”;

“di obbligarsi ad applicare integralmente, nell'esecuzione del servizio che forma oggetto dell'appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza”;

“di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto, delle Specifiche Tecniche e degli atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi”;

“di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto da un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs. 163/2006);

“di aver giudicato il prezzo nel suo complesso idoneo e tale da consentire l'offerta tecnica ed economica presentata” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto da un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs. 163/2006);

“di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto da un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs. 163/2006);

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nonché relative all'assenza di altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alla presente gara di appalto o dalle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione connesse ai requisiti dell'impresa e del soggetto che sottoscrive l'istanza;
- le dichiarazioni inerenti la tipologia del soggetto concorrente e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente art. 10;
- le dichiarazioni necessarie per ottenere la riduzione della cauzione provvisoria.

E' sufficiente che siano rese le dichiarazioni inerenti i requisiti necessari al soggetto che presenta il modello 2 in relazione alla modalità di partecipazione alla gara propria, del consorzio del quale concorre alla dimostrazione dei requisiti o del soggetto ausiliato.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 14) del "mod. 2 - facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà", si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante (titolare incluso), di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa concorrente o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa concorrente.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza ed in relazione ad essi, se cessati, deve essere resa la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato.

A3) dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, come da facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 3**).

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti, devono essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli o raggruppati, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006, se già costituiti, per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006, per i componenti delle reti di impresa di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 che partecipano alla presente procedura (incluso l'organo comune), per l'organo comune delle reti di impresa con soggettività giuridica che partecipano alla presente procedura, per i consorziati indicati quali esecutori dal consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e per le imprese ausiliarie ex art. 186 bis R.D. 267/1942, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e cioè: dal titolare se si tratta di impresa individuale, da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di società di altro tipo o consorzio. Per le associazioni, i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni secondo il modello 3, sono coloro che hanno la legale rappresentanza.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 3), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti sul modello 2.

Nel caso di società con meno di quattro soci, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da tutti i soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%.

Non è tenuto a presentare il modello 3 il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà di cui al precedente punto A2) se ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del predetto modello.

E' tenuto a presentare il modello 3 il procuratore che ha sottoscritto l'offerta tecnica o economica, ma non ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 2.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), sia che vi siano già stati ammessi, sia che abbiano ricorso pendente per l'ammissione ivi compreso il cosiddetto "concordato in bianco" con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa:

A4a) una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A4b) dichiarazione di avvalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 4**) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A4c) dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 5**) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, deve contenere:

- la dichiarazione di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/06 e di non trovarsi in nessuna condizione di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e dalla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- la dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/06 salvo i casi di partecipazione alla gara nello stesso raggruppamento, o consorzio ordinario di concorrenti, o rete di imprese dell'impresa ausiliata o quale consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato;

- la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Tali dichiarazioni sono già ricomprese nel modello 5 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

N.B. si richiama inoltre per l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3) utilizzando i modelli 2 e 3.

A4d) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa nell'ambito della dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente di cui al precedente punto A4c) come da opzione presente nel fac simile a disposizione fra i modelli di gara.

E' fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

La documentazione di cui ai precedenti articoli A4a), A4b), A4c) e A4d) è specifica per ogni lotto cui si intende partecipare.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A5) solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006, **il contratto di rete in copia autentica.**

A6) cauzione provvisoria, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo stimato del servizio per il lotto di riferimento per i primi 20 mesi di contratto, arrotondato all'unità inferiore, e quindi:

€ 4.697,00 (euro quattromilaseicentonovantasette//00) per il lotto 1

€ 2.013,00 (euro duemilatredici//00) per il lotto 2

€ 1.677,00 (euro milleseicentosestantasette//00) per il lotto 3

€ 671,00 (euro seicentosestantuno//00) per il lotto 4

Detta cauzione deve essere costituita, alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e comunque per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Vedasi in proposito quanto previsto ai successivi articoli 15 e 16 bis.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 579 – affidamento servizi di accoglienza integrata – lotto - cauzione provvisoria" specificando il lotto di interesse.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 58/1998.

Fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente alla modifica apportata al T.U.B. dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012 n. 169, secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 169/2012).

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara ed il lotto di riferimento, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata successivamente al provvedimento di approvazione degli atti della gara.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 2, il possesso dei relativi requisiti, e deve documentarne il possesso attraverso idonea documentazione.

Per la determinazione dell'importo della cauzione provvisoria in funzione del lotto di interesse e delle riduzioni applicabili, si rinvia al documento "schema per la determinazione dell'importo della cauzione provvisoria" allegato al presente disciplinare di gara.

La modalità di calcolo fornita per determinare l'importo della cauzione provvisoria è stata elaborata secondo un'interpretazione prudentiale restrittiva dell'applicazione dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Diverse modulazioni dell'importo della cauzione provvisoria, laddove plausibili con una diversa interpretazione del dispositivo normativo, saranno valutate ed eventualmente accolte, ma non riconosciute come proprie dalla stazione appaltante.

Si precisa che in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 o di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f bis) del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa inoltre che, nel caso di partecipazione di impresa che si trova nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, per poter usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, anche l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti che consentono tale riduzione.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

A7) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A7 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A6.

A8) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

I codici CIG che identificano i lotti della presente procedura e gli importi del contributo sono i seguenti:

- Lotto 1: codice CIG 652984026F – contributo € 70,00
- Lotto 2: codice CIG 6529853D26 – contributo € 20,00
- Lotto 3: codice CIG 652986570F – contributo € 20,00
- Lotto 4: codice CIG 6529871C01 – esente da contributo

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica il lotto per il quale si intende concorrere e pagare il contributo.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

A9) PASSOE ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C., debitamente sottoscritto.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omissa la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite, tramite AVCPASS; le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS_{OE} e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**gara n. 579 – Lotto - offerta tecnica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

B1) offerta tecnica redatta secondo l'articolazione del Modello 6, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara.

Detto modello 6, in corrispondenza dei vari punti in base ai quali deve essere articolata l'offerta tecnica, riporta eventuali indicazioni di interesse dell'Amministrazione per la valutazione dell'offerta.

In particolare:

per il piano di svolgimento delle attività e gestione del personale impiegato nella realizzazione delle attività del progetto:

- **il piano sviluppato delle attività di accoglienza, inclusione e accompagnamento (parametro di valutazione P1 dell'art. 7)** che illustri come sono programmate le attività richieste nelle specifiche tecniche e quelle aggiuntive offerte, le modalità di raccordo fra di esse e le finalità perseguite da tale complesso di attività relazionando su come esse siano idonee a far conseguire al soggetto assistito un grado di autonomia finalizzato ad agevolare l'uscita.

- **il dettaglio della presenza di operatori sociali specializzati con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze (parametro di valutazione P2 dell'art. 7)** illustrato indicando quanti operatori sociali verranno utilizzati per il servizio, per ciascuna figura le loro mansioni e tempi di impiego, nonché le specifiche professionalità, competenze, specializzazioni ed esperienze. Non è necessario indicare i nominativi degli operatori, ma l'offerta deve essere redatta in modo tale da consentire alla commissione che procederà alla valutazione di rilevare per quanto tempo e con quali mansioni saranno utilizzati gli operatori con le professionalità, competenze, specializzazioni ed esperienze indicate.

- **il piano della formazione e aggiornamento degli operatori impiegati (parametro di valutazione P3 dell'art. 7)** Detto piano deve essere riferito ai primi 20 mesi di servizio; in caso di rinnovo per ulteriori 12 mesi le attività di formazione si intendono riproposte in proporzione al diverso periodo di affidamento e per argomenti da concordare con la stazione appaltante. Nel piano della formazione e aggiornamento degli operatori deve essere contenuto un crono programma che illustri la tempistica di effettuazione delle attività.

- **le modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (parametro di valutazione P4 dell'art. 7)** dettagliate descrivendo le attività di coordinamento, le riunioni periodiche di verifica previste, l'eventuale redazione di report, le riunioni periodiche con il Committente programmate ed ogni altra attività che il concorrente intenda attivare in tale ambito.

- **le modalità di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà territoriali a supporto del progetto (parametro di valutazione P5 dell'art. 7)** dettagliate indicando le realtà territoriali a supporto del progetto, la loro metodologia di coinvolgimento e prospettandone l'utilità per il servizio.

circa i servizi aggiuntivi con oneri a carico del gestore

- **la dichiarazione circa la disponibilità alla redazione di progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia di interventi a contrasto del disagio sociale (parametro di valutazione P6 dell'art. 7)** dove sia indicato se il concorrente offre la propria disponibilità alla redazione dei predetti progetti e il numero dei progetti che si impegna a redigere, tenendo presente che verranno valutati fino ad un massimo di tre progetti per i primi 20 mesi.

- **le ulteriori e diverse attività di accoglienza, inclusione e accompagnamento rispetto a quelle indicate nelle specifiche tecniche che il concorrente si impegna a svolgere con oneri a proprio carico (parametro di valutazione P7 dell'art. 7)**

Nella redazione dell'offerta tecnica il concorrente deve tenere presente che non sono ammessi oneri aggiuntivi per la stazione appaltante pena il fatto che la parte di offerta che li introduce non sia valutata.

L'elaborato costituente l'offerta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l'articolazione dello schema di cui al predetto modello.

Nella redazione dell'offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto delle Specifiche Tecniche.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello 6 ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.

Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per l'offerta tecnica.

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**gara n. 579 – Lotto - offerta economica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

C1) offerta economica redatta secondo il Modello 7, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente:

- il **ribasso percentuale offerto**, da applicarsi, per l'esecuzione dei servizi relativi al lotto per il quale si presenta offerta, sul prezzo massimo pro capite / pro die, di € 27,50 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

- l'**importo dei costi aziendali per la sicurezza** che il concorrente sosterrebbe per l'esecuzione del servizio, riferiti ai primo 20 mesi di appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Detta offerta sarà valutata secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 14 - modalità e termini di presentazione del plico

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre **le ore 17:00 del giorno 18/04/2016**, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 05741836062).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si ribadisce che, in caso di partecipazione per più lotti, va inviato un plico per ogni lotto a cui si intende partecipare.

Art. 15 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 3 comma 37, art.li 54, 55 e 83 del D.Lgs n° 163/06 da valutarsi da apposita Commissione di gara.

L'ammissione dei concorrenti alla gara, l'esame e la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione provvisoria verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del dirigente di riferimento del Responsabile del Procedimento e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà assistita da un Segretario verbalizzante.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 21/04/2016 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, Via dell'Accademia, 42, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

In seguito all'esame di detta documentazione, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 16 – "motivi di esclusione dalla gara".

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente ma che a giudizio della Commissione di gara, abbiano presentato la documentazione in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D.Lgs. 163/2006, gli stessi saranno invitati dalla Commissione di gara a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i dieci giorni.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche come sopra condotte, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, oppure siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo articolo 16 bis).

I concorrenti che non abbiano presentato il PASS_{OE} o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASS_{OE} entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

In tutti i casi sopra elencati, qualora sia impossibile l'inoltro del fax, si fa riserva di inviare le richieste via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o, ove non indicato, all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec o di un recapito di fax le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Una volta assunte le decisioni circa l'ammissione dei concorrenti alla gara verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso del requisito di cui all'art. 10 lettera b) del presente disciplinare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, salva la possibilità, ai sensi dell'art. 38 della L.R. Toscana n. 38/2007, di avvalersi della facoltà di effettuare i controlli dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, di cui all'art. 48 del D.Lgs.163/2006, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima dell'apertura delle offerte.

Per tale verifica, qualora non siano già state inserite fra la documentazione di gara attestazioni utilizzabili ai sensi di legge, verranno acquisite tramite il sistema AVCPASS, oppure d'ufficio o infine richieste ai concorrenti o alle stazioni appaltanti:

- le attestazioni dei soggetti che hanno affidato i servizi dichiarati ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, contenenti i seguenti dati:

- Soggetto appaltante;
- date di inizio e di fine del servizio;
- oggetto del servizio con indicazione delle attività comprese;
- soggetto che ha svolto il servizio con specifica dei componenti di eventuali soggetti multipli, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, dei consorziati esecutori e del soggetto che ha messo a disposizione la struttura alloggiativa;

Si precisa che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti sarà esteso all'eventuale soggetto ausiliario ex art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed ai consorziati che concorrono alla dimostrazione del possesso dei requisiti del consorzio.

I concorrenti sono tenuti a caricare la documentazione di propria competenza sul sistema AVCPASS dell'Autorità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

In seguito all'esame di casi particolari o in caso di necessità di ulteriori integrazioni della documentazione pervenuta tramite il sistema AVCPASS si fa riserva di richiedere ulteriore o diversa documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

Quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella dichiarazione sul possesso dei requisiti si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta assunte le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) "gara n. 579 – Lotto - offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

In questa fase potrà essere dato corso al procedimento sul soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione della sottoscrizione dell'offerta tecnica, con il procedimento descritto al successivo articolo 16 bis).

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto.

In una o più sedute riservate saranno valutate, per ciascun lotto, le offerte tecniche dei concorrenti secondo i parametri di valutazione di cui ai punti P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7, del precedente articolo 7 come segue:

P1) piano sviluppato delle attività di accoglienza, inclusione e accompagnamento:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP1p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1 pari alla media dei coefficienti VP1p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando il piano sviluppato delle attività di accoglienza, inclusione e accompagnamento.

Nella valutazione verranno considerati:

- l'efficacia dello stesso per il corretto svolgimento dei servizi;
- le potenzialità di far conseguire al soggetto assistito un grado di autonomia finalizzato ad agevolarne l'uscita.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP1p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP1(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1, riportando ad uno il coefficiente VP1p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P2) presenza di operatori sociali specializzati con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP2p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2 pari alla media dei coefficienti VP2p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la presenza di operatori sociali specializzati con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche.

Nella valutazione verranno considerati:

- il numero di operatori sociali che verranno utilizzati per il servizio,
- le loro mansioni e tempi di impiego,
- le specifiche professionalità, competenze, specializzazioni ed esperienze rapportate ai tempi di impiego ed alle mansioni.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP2p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP2(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2, riportando ad uno il coefficiente VP2p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P3) piano della formazione e aggiornamento degli operatori impiegati

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP3p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3 pari alla media dei coefficienti VP3p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando il piano della formazione e aggiornamento degli operatori impiegati.

Nella valutazione verranno considerati:

- la consistenza delle attività di formazione ed aggiornamento e la loro attinenza con l'oggetto del servizio;
- il crono programma delle attività di formazione.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP3p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP3(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3, riportando ad uno il coefficiente VP3p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P4) modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, redazione report, riunioni periodiche con il Committente ..);

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP4p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4 pari alla media dei coefficienti VP4p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell'equipe.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP4p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP4(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4, riportando ad uno il coefficiente VP4p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P5) modalità di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà territoriali a supporto del progetto

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP5p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5 pari alla media dei coefficienti VP5p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le modalità di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà territoriali a supporto del progetto.

Nella valutazione verranno considerati:

- la metodologia di coinvolgimento;
- l'utilità per il servizio.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP5p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP5(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5, riportando ad uno il coefficiente VP5p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P6) disponibilità alla redazione di progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia di interventi a contrasto del disagio sociale

Per ogni concorrente, verrà determinato il valore VP6(a) attraverso la formula:

$$VP6(a) = P(a) / P(\max)$$

dove:

VP6(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P6

P(a) = numero di progetti per i quali il concorrente (a) si dichiara disponibile alla redazione con oneri a proprio carico, con un massimo di 3 progetti per i primi 20 mesi.

P(max) = massimo valore P(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara per il lotto in questione.

Il valore VP6(a) sarà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora il valore di P(a) sia pari a 0 per tutti i concorrenti, tutti otterranno VP6(a) = 0

P7) ulteriori e diverse attività di accoglienza, inclusione e accompagnamento rispetto a quelle indicate nelle specifiche tecniche

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP7p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P7 pari alla media dei coefficienti VP7p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le ulteriori e diverse attività di accoglienza, inclusione e accompagnamento rispetto a quelle indicate nelle specifiche tecniche che il concorrente si impegna a svolgere con oneri a proprio carico.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP7p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP7(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P7, riportando ad uno il coefficiente VP7p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica del concorrente stesso verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$Ct(a) = (VP1(a) * 25) + (VP2(a) * 10) + (VP3(a) * 5) + (VP4(a) * 10) + (VP5(a) * 15) + (VP6(a) * 5) + (VP7(a) * 10) \text{ dove:}$$

Ct(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a).

In considerazione del peso attribuito ad ogni parametro di valutazione non si procederà ad alcuna ulteriore riparametrazione dei punteggi attribuiti oltre a quella descritta per la determinazione dei coefficienti VP1, VP2, VP3, VP4, VP5 e VP7.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

La valutazione delle offerte per i parametri sopra indicati avverrà separatamente per ciascun lotto.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente disciplinare, la Commissione provvederà, per ciascun lotto, a dare lettura dei punteggi attribuiti in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche e all'apertura della Busta C): "gara n. 579 – Lotto - offerta economica" di ciascun concorrente.

In questa fase la Commissione verificherà la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella predetta busta C), e attribuirà i punteggi alle offerte per il parametro di valutazione P8): Ribasso percentuale offerto.

Ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio secondo quanto previsto al successivo articolo 16 bis), la Commissione di gara procederà in primo luogo all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche verificando la correttezza delle stesse.

Qualora esistano offerte che devono essere regolarizzate nella sottoscrizione o nell'indicazione del lotto di riferimento, se possibile, si procederà all'attivazione del predetto procedimento sul soccorso istruttorio e solo successivamente si procederà a dare lettura della consistenza delle offerte ed all'attribuzione dei conseguenti punteggi.

Nel caso di esclusione di una offerta economica per irregolarità nella presentazione, si darà corso al ricalcolo dei punteggi attribuiti per i parametri di valutazione desumibili dalle offerte tecniche tenendo fermi i coefficienti provvisori assegnati dai commissari, ma procedendo a nuova riparametrazione nel caso in cui l'offerta tecnica del concorrente escluso abbia ottenuto, per uno o più parametri di valutazione, il coefficiente provvisorio più alto.

L'attribuzione del punteggio per il parametro P8) del precedente articolo 7 avverrà, per ogni singolo lotto, come segue:

Per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore VP8(a) attraverso la formula:

$$VP8(a) = R(a) / R(\max)$$

dove:

VP8(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P8

R(a) = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a) da applicarsi, per l'esecuzione dei servizi relativi al lotto per il quale si presenta offerta, sul prezzo massimo pro capite / pro die, di € 27,50 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972

R(max) = massimo valore R(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara per il lotto in esame.

Il valore VP8(a) sarà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora il valore di R(a) sia pari a 0 per tutti i concorrenti all'aggiudicazione del lotto, tutti otterranno VP8(a) = 0

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il parametro P8 del precedente articolo 7 stesso verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$Ce(a) = (VP8(a) * 20)$$

dove:

Ce(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto al parametro P8 dell'offerta economica (a).

Successivamente la Commissione determinerà il punteggio complessivo ottenuto dalle offerte dei concorrenti attraverso l'applicazione della seguente formula:

$C_{tot}(a) = C_t(a) + C_e(a)$

dove:

$C_{tot}(a)$ = punteggio complessivo ottenuto dall'offerta del concorrente (a)

$C_t(a)$ = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a)

$C_e(a)$ = indice di valutazione dell'offerta rispetto al parametro di valutazione connesso al contenuto dell'offerta economica (a)

e formulerà, per ogni lotto, la graduatoria delle offerte in ordine decrescente del valore di $C_{tot}(a)$.

In caso di parità di punteggio $C_{tot}(a)$ avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio $C_t(a)$.

In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa, riservandosi, in tal caso, anche la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. A tal fine la Commissione, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria, darà comunicazione al Responsabile del Procedimento dell'esito delle operazioni di gara risultante dalla graduatoria, affinché valuti la sussistenza di elementi specifici tali da far ritenere anomala l'offerta.

Acquisito l'esito della predetta valutazione e, eventualmente, del procedimento di valutazione dell'anomalia, la Commissione, in seduta pubblica (della quale sarà data preventiva comunicazione a tutti i partecipanti con le modalità previste nel presente disciplinare) pronuncerà l'esclusione delle offerte ritenute non affidabili ed aggiudicherà in via provvisoria ciascun lotto dell'appalto alla migliore offerta relativa allo specifico lotto ritenuta affidabile.

Il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente, per ciascun lotto, all'impresa che sarà collocata più in alto nella graduatoria redatta in relazione a detto lotto, come sopra determinata, e la cui offerta non sia stata considerata inaffidabile nell'ambito dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia.

La Commissione ha facoltà di aggiudicare ciascun lotto dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 21/04/2016.

Nel caso in cui la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, qualora le sedute non abbiano luogo in giorni consecutivi, la data e l'ora delle stesse, qualora le sedute saranno comunicate ai concorrenti con le modalità descritte nel successivo articolo 20 e saranno inoltre pubblicate sul profilo di committente del Comune di Prato.

Art. 16-motivi di esclusione dalla gara.

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006:

- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato entro il termine perentorio indicato all'art. 14 – "modalità e termini di presentazione del plico";
- la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13, congiuntamente o disgiuntamente, dell'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 13 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione dell'istanza di ammissione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata;



- il fatto che l'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del precedente articolo 13 non contenga gli elementi e le notizie indicate al predetto articolo 13.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

La mancata dichiarazione delle quote del servizio assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), f) ed f-bis) e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter. del D.Lgs. 163/2006 fermo restando che le quote di assunzione del servizio già dichiarate non potranno essere modificate salvo quanto sotto riportato nel caso in cui l'assunzione dell'appalto ecceda globalmente la totalità dello stesso. E' altresì sanabile con il soccorso istruttorio l'omissione dell'indicazione del lotto cui si riferisce l'istanza di ammissione alla gara.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 10 del presente disciplinare.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006:

- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e dell'eventuale impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;

- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dei requisiti indicati al precedente articolo 10 – "soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione" o il mancato rispetto delle quote circa il possesso degli stessi previste al citato articolo 10 per i concorrenti raggruppati o consorziati o che partecipano nell'ambito di una rete di imprese;

- l'utilizzo dell'avvalimento al di fuori del caso di imprese che si trovino nella situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 (concordato con continuità aziendale);

- il mancato rispetto, da parte della mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o da parte di una impresa consorziata designata quale mandataria all'interno di un consorzio ordinario di concorrenti o da parte dell'impresa mandataria all'interno di una rete di imprese, della prescrizione che detta impresa sia quella che dimostrerà, almeno in quota, la disponibilità della struttura di accoglienza e che pertanto dovrà assumere, anche per quota, la parte del servizio consistente nella messa a disposizione della struttura;

- la mancata assunzione totale dell'appalto per il lotto di interesse.

Si fa in proposito presente che ove la somma delle quote di assunzione dell'appalto dichiarate ecceda la totalità dell'appalto stesso, dette percentuali saranno uniformemente ridotte salvo il rispetto delle quote minime necessarie ai fini dell'ammissione alla gara.

- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37 commi 14 e 15 del D.lgs. 163/2006);

- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;

- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;

- la partecipazione di un concorrente il quale non sia uno dei soggetti del Terzo Settore come individuati dall'art. 17 L.R.T. 24/02/2005 n. 41;

- il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- il mancato possesso, per i concorrenti, del requisito di cui alla lettera b), del precedente art. 10 nella misura loro necessaria per la partecipazione alla gara;

- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

- la sussistenza di altra previsione normativa che preveda l'esclusione dalla partecipazione alla gara o di sottoscrizione di contratti pubblici;

- la violazione del divieto di associazione in partecipazione e di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei;

- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare ai concorrenti, di partecipare alla gara, per lo stesso lotto, in più forme (ad esempio in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, ovvero in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di una rete di imprese, ovvero quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente salva la partecipazione all'interno dello stesso raggruppamento);

- la violazione del divieto, per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) di avvalersi di più imprese ausiliarie;

- il fatto che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di mandataria oppure che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

- la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara, per lo stesso lotto, dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il consorzio concorre;

- la violazione del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;

La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e), e-bis), f) ed f-bis), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento, consorzio o rete di imprese al quale partecipa.

La violazione delle norme sulla contemporanea partecipazione di un soggetto in qualità di concorrente e di soggetto ausiliario ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 comporterà l'esclusione di tale soggetto e dell'ausiliato.

- La presentazione di offerte da parte di soggetti fra i quali esiste una situazione di controllo ex art. 2359 C.C. o altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

- l'integrale mancata presentazione dell'offerta tecnica fermo restando che l'offerta tecnica incompleta di alcuni suoi punti sarà valutata per il contenuto presente;

- la mancata presentazione dell'offerta economica;

- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione ribasso percentuale offerto o dell'importo dei costi aziendali per la sicurezza che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione del servizio;

- la presentazione di un'offerta che risulti inaffidabile all'esito del procedimento di verifica di anomalia;

- il fatto che l'offerta tecnica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;

- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, che sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto o che sia in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara;

- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis, dell'art. 46 comma 1 o dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del bando di gara e del presente disciplinare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione (non sanato) o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Determina infine l'esclusione dalla gara, qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il mancato reintegro della cauzione provvisoria escussa per effetto dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della stazione appaltante.

Le motivazioni di esclusione dalla gara agiscono in relazione ad ogni singolo lotto in modo separato

Art. 16 bis – soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tenuto conto della Determinazione dell'ANAC n. 1/2015.

Durante la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta per l'ammissione alla gara, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine, non

superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati, oppure verranno inviate via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o all'indirizzo rilevabile dalla visura presso la CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec o di un recapito di fax le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, riguardo alla carenza di sottoscrizione. E' inoltre ammessa la regolarizzazione dell'offerta tecnica con l'indicazione del lotto cui si riferisce, se omessa, ma solo in coerenza con l'intestazione della busta in cui detta offerta è contenuta.

Qualora la Commissione rilevi tali carenze al momento della verifica della conformità dell'offerta alle previsioni del presente disciplinare, il concorrente sarà invitato a far sottoscrivere l'offerta presentata ai soggetti a ciò tenuti secondo quanto previsto dal presente disciplinare, o a far contrassegnare dai medesimi il lotto cui si riferisce detta offerta, nell'ambito di una seduta pubblica della Commissione la cui data verrà comunicata nell'invito a presentarsi.

In caso di mancato intervento alla seduta o di mancata regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Per quanto riguarda infine l'offerta economica, sempre secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, riguardo alla carenza di sottoscrizione. E' inoltre ammessa la regolarizzazione dell'offerta economica con l'indicazione del lotto cui si riferisce, se omessa, ma solo in coerenza con l'intestazione della busta in cui detta offerta è contenuta.

In ossequio al principio stabilito nell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 per il quale le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, la regolarizzazione della sottoscrizione di tali offerte economiche o l'indicazione del lotto di riferimento, sono consentite solo ad opera di soggetti aventi titolo ad operare la sottoscrizione (che abbiano reso le dichiarazioni previste nel modello 3) e che siano presenti alla seduta pubblica della gara in cui si esaminano le offerte.

In caso di mancata regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di attivazione del procedimento sul cosiddetto "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente è soggetto ad una sanzione pecuniaria stabilita:

nella misura di Euro 564,00 (cinquecentosessantaquattro//00) per il lotto 1

nella misura di Euro 242,00 (duecentoquarantadue//00) per il lotto 2

nella misura di Euro 202,00 (duecentodue//00) per il lotto 3

nella misura di Euro 81,00 (ottantuno//00) per il lotto 4

il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

La sanzione si intende omnicomprensiva per tutte le irregolarità da sanare, ma si applica per ogni lotto per il quale la documentazione presentata dal concorrente risulta irregolare.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale la sanzione verrà applicata anche nel caso in cui il concorrente non risponda a detta richiesta oppure, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sia qualora sani effettivamente la propria posizione, sia qualora ciò non sia possibile perché non è in possesso del requisito da dimostrare o del documento da integrare.

La sanzione non sarà invece applicata qualora il concorrente dimostri di poter sanare la propria posizione producendo le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti oppure la documentazione richiesta, ma contemporaneamente presenti dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti tenuti a firmare l'istanza di

partecipazione alla gara e recante allegata copia del documento di identità dei medesimi, nella quale si afferma di non volersi avvalere del soccorso istruttorio. In questo caso il concorrente verrà escluso dalla gara.

Ai sensi di quanto stabilito al punto 1.2. della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, per tutti i casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Nel caso di possibilità di regolarizzazione dell'offerta tecnica od economica la sanzione verrà applicata solo qualora la regolarizzazione abbia effettivamente luogo.

Qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il concorrente a cui sia stata escussa la cauzione provvisoria a causa dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui ai paragrafi precedenti è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta di ricostituzione della stazione appaltante pena l'esclusione dalla gara.

Art. 17 -adempimenti dell'aggiudicatario

Qualora il provvisorio aggiudicatario e il secondo concorrente in graduatoria non siano già stati soggetti alla verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 10 lett. b) del presente disciplinare in fase di gara, saranno sottoposti a tale procedimento preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva secondo quanto già descritto al precedente articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

Analogamente saranno sottoposti al predetto procedimento di verifica dei requisiti i concorrenti sorteggiati in sede di gara qualora detta verifica sia stata rimandata a questa fase.

L'operatore economico che non abbia presentato il PASS_{OE} nell'ambito della documentazione amministrativa di gara, nei cui confronti debbano essere compiute verifiche sul possesso dei requisiti tramite AVCPASS in questa fase, dovrà presentare il PASS_{OE} su richiesta della Stazione Appaltante pena, per il provvisorio aggiudicatario, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il concorrente che abbia dimostrato il possesso dei requisiti di capacità tecnica attraverso la documentazione sopra indicata, una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, dovrà poi, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) tutta l'ulteriore documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto verrà richiesto d'ufficio dalla Stazione Appaltante;
- b) cauzione definitiva come prevista dall'art. 11 delle specifiche tecniche;
- c) dichiarazioni di tutti i soggetti necessari per l'ottenimento dell'informazione antimafia;
- d) dichiarazione sulla composizione societaria;
- e) le polizza assicurativa prevista all'art. 11 delle specifiche tecniche;
- f) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;
- g) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- h) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nelle specifiche tecniche.

Si ricorda che l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 delle specifiche tecniche, dovrà dimostrare entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto di strutture idonee ad alloggiarvi i beneficiari del servizio ubicate nel territorio della Città di Prato o provincia e che gli enti no-profit, prima dell'affidamento del servizio, devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al D.lgs. 231/2001 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprendive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in:

Euro 2.550,00 per il lotto 1

Euro 1.650,00 per il lotto 2

Euro 1.550,00 per il lotto 3

Euro 950,00 per il lotto 4

Si ricorda in proposito che, per ciascun lotto, il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del



contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora risultino aggiudicatari consorzi di cooperative o consorzi di imprese, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d), f) e g) riferita anche all'impresa per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. e-bis) dell'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 18 - disposizioni varie

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;

- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

- la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente, o di non procedere all'aggiudicazione.

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del DLgs. 163/2006 di decidere di non procedere all'aggiudicazione.

- gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per le spese sostenute in dipendenza della presente gara.

- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante.

- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni delle specifiche tecniche da parte delle ditte concorrenti.

- il termine, di cui all'art.11 comma 9 del D.lgs 163/2006 per la stipulazione del contratto, è di 150 giorni;

- Il Comune di Prato si riserva di dare esecuzione al servizio in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto;

- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

- vige il divieto della clausola arbitrale.

- al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 19 - privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle

norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 20 - comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/) nella pagina web della presente gara.

L'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara.

In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo.

Le comunicazioni riguardanti l'impresa ausiliaria verranno in ogni caso inoltrate all'impresa ausiliata o alla capogruppo del raggruppamento cui partecipa l'ausiliata.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di inoltro di comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l'eventuale esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino il numero di fax o lo stesso non riceva correttamente.

In tutti i casi sopra elencati, qualora sia impossibile l'inoltro del fax, si fa riserva di inviare le richieste via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o, ove non indicato, all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec o di un recapito di fax le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Art. 21 – responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosanna Lotti, Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Prato.

Art. 22 - forme di pubblicità

Trattandosi di servizio di cui all'art. 20 ed Allegato II B del D.Lgs. 163/2006, sono state stabilite, con determinazione dirigenziale a contrattare n. 527 del 03/03/2016, le seguenti forme di pubblicità:

- Profilo di committente del Comune di Prato: <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/>
- Regione Toscana - Sito Web SITAT.

Art. 23 – ricorsi

Avverso il presente disciplinare di gara e avverso al bando cui si riferisce è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato.

Prato, 14/03/2016

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli)